



ISTITUTO COMPRESIVO PERUGIA 11
Via Cotani, 1 – 06128 PERUGIA - C.F. 94152470541
Telefono e Fax: 075/5053768 – 075/5055167
pgic85900a@istruzione.it - pgic85900a@pec.istruzione.it
<http://www.istitutocomprensivoperugia11.edu.it>

Informativa del GDP dell'Istituto Comprensivo Perugia 11

Ogg. Pubblicazioni di fine anno scolastico

Scrutini finali dell'anno scolastico 2019/2020.

Pubblicazione degli esiti finali degli scrutini di tutte le scuole di ogni ordine e grado e pubblicazione dei voti degli esami di Stato del I ciclo e della scuola secondaria di II grado.

Il Ministero dell'Istruzione, nelle O.M. n.9 – 10 - 11 del 16 maggio c.a., non si è espresso sulle modalità di pubblicazione, degli accenni sono stati riportati, successivamente, nella **nota MIUR** pubblicata il **28 maggio c.a. con protocollo n. 8464 “chiarimenti ed indicazioni operative”** per meglio precisare le modalità di svolgimento che in questa fase sono state modificate, a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, al fine di garantire il diritto alla trasparenza e allo stesso tempo la sicurezza di evitare assembramenti nei locali scolastici.

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.

Il Garante della privacy ha ritenuto utile fornire, **fin dal 2011, chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all'interno delle scuole**, anche allo scopo di sviluppare nella comunità scolastica (che include alunni, famiglie e personale della scuola) **una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri**. Il chiarimento è contenuto nella pubblicazione **“[La scuola a prova di privacy](#)”** (PRESENTE GIA' SUL SITO), il vademecum del Garante per la protezione dei dati personali per supportare le scuole nella gestione

dei dati e delle informazioni di cui entra in possesso.

Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione.

A tal proposito è utile ricordare che il Garante della privacy scrive che i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.

Questo trova conferma nella nota ministeriale sopra richiamata, che prospetta la pubblicazione **all’ Albo online dei tabelloni degli scrutini finali**, dell’Ammissione agli esami di Stato e anche gli esiti del colloquio orale previsto per l’esame di Stato 2019/2020.

Tenendo conto anche dell’emergenza sanitaria in corso e la necessità di adottare misure di prevenzione per contrastare il Covid 19, viene indicato di adottare strumenti alternativi alla pubblicazione all’Albo fisico.

È necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti.

Particolare attenzione nella pubblicazione meritano le “prove differenziate” sostenute dagli studenti disabili o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), che non vanno inserite nei tabelloni, ma devono essere indicate solamente nell’attestazione da rilasciare agli studenti. È di fondamentale importanza specificare che nel comunicare o pubblicare un voto non deve esserci traccia delle diverse modalità di somministrazione del compito o modalità di svolgimento di un colloquio orale e delle conseguenti valutazioni differenziate. Come non devono essere palesate eventuali utilizzazioni di misure compensative e dispensative, adottate in particolare con gli allievi con accertati e certificati disturbi specifici dell’apprendimento.

Inoltre, i dati relativi agli esiti scolastici, per quanto riferiti a minori, non sono dati sensibili, non riguardano cioè informazioni sullo stato di salute, le opinioni politiche, le appartenenze religiose, l’etnia o gli stili di vita, ma attengono esclusivamente al rendimento scolastico degli allievi. La pubblicazione del voto di religione non viola la privacy, in quanto il voto di religione come ogni altro voto deve essere pubblicato sul tabellone dei voti.

Si precisa che tale adempimento è prevalente rispetto alle norme sulla privacy, poiché vi sono specifiche disposizioni di legge che impongono tali forme di pubblicità per permettere ad ulteriori soggetti di verificare la legittimità dell’azione

amministrativa (nota MIUR n. 10642 del 16/06/2004).

Con riferimento alla possibilità di fotografare i tabelloni scolastici, e quindi alla possibilità di scaricare il file pubblicato, il Garante ha fatto presente che **“nessuna norma del Codice sulla protezione dei dati personali preclude la piena pubblicità degli scrutini scolastici, la possibilità di accesso ai luoghi dove essi sono esposti e di trarne notizia prendendo appunti per usi personali, eventualmente anche con foto.** Non si può utilizzare il Codice per precludere la piena pubblicità degli esiti finali: se poi vi fosse, a posteriori, un eventuale uso non corretto, questo sarebbe ovviamente verificabile.

In sintesi, si suggerisce di pubblicare sempre gli scrutini all'albo fisico della scuola e, per evitare assembramenti in questo periodo emergenziale, di ricorrere a strumenti alternativi (albo online) in grado di assicurare **un'adeguata trasparenza dell'azione amministrativa**, come indicato nella nota MIUR n. 8464 del 28/05/2020, al fine di dare garanzia di validità alla pubblicazione ed avviare il periodo di prescrizione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Nivella Falaschi

Firma autografa omessa mezzo stampa

Ai sensi art. 3 c.2 D.ivo 39/1993